



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



PO FSE 2014/2020 - "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID19" ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020
- DDG n. 304 del 04/04/2020.

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0033

CUP: B82G20001850006



Comune di Cattolica Eraclea
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE BISOGNOSE

Approvata con determinazione dirigenziale n. _____ del _____

ART.1-

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, D.P.I., BOMBOLE DEL GAS) presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Si dà atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 –

I buoni spesa, stampati a colori del valore di euro 20,00 (venti) cadauno sono rilasciati dal Comune di Cattolica Eraclea e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro la fine del mese di settembre 2020.

ART. 3 –

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di emissione di regolare fattura elettronica fuori campo iva ai sensi dell'art.2 comma 3,lett.a) del D.P.R. n.633/72), oltre che a presentazione al Comune di apposito prospetto riepilogativo con allegati buoni spesa ***in originale*** timbrati e vidimati dalla ditta, unitamente a copia di documento commerciale non riscosso di dettaglio dei prodotti, rilasciato all'intestatario del buono, dove sia data chiara evidenza dei prodotti acquistati, a condizione che la ditta sia in regola con il DURC ed adempimenti inerenti Equitalia;

I buoni predetti sono nominativi, numerati progressivamente oltre che timbrati e vidimati dal Comune e possono essere utilizzati esclusivamente dalla persona titolare degli stessi;

E' in capo al personale dell'esercizio commerciale l'obbligo di accertare che il presentatore del buono corrisponda con il titolare dello stesso;

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune **entro** la fine del mese successivo alla scadenza dei buoni.

Si provvederà alla liquidazione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. dedicato entro 30 giorni dalla fatturazione;

ART. 4 –

I buoni spesa sono cumulabili, personali, non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e non danno diritto a ricevere resto in denaro. Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente mediante corresponsione a quest'ultimo della differenza in denaro.

ART. 5 –

Con il buono spesa possono essere acquistati esclusivamente prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche;
2. beni di prima necessità (farmaci e prodotti sanitari)
3. prodotti per la pulizia della casa
4. prodotti per l'igiene personale
5. Dispositivi di protezione individuale;
6. bombole di gas

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono stesso da parte dell'utente verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 –

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il periodo di emergenza epidemiologica.

ART. 7 –

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 8 –

L'Amministrazione Comunale può effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 –

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Agrigento.

ART. 10 –

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede del Comune di Cattolica Eraclea.

ART. 11 –

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Cattolica Eraclea

L'Esercizio Commerciale